

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 107

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, TRAVERSA, MICHELI FILIPPO, STELLA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, SCARASCIA MUGNOZZA, BALDI, AMADEO, VICENTINI, CRISTOFORI, HELFER, PREARO, BOTTARI, BUFFONE, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, TANTALO**

*Presentata il 24 giugno 1968*

**Modificazioni ed aggiunte alla legge 29 novembre 1962, n. 1680, concernente l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale netto dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 29 novembre 1962, n. 1680, come è noto, ha portato sensibili benefici agli eredi coltivatori diretti, per il fatto che i terreni che avevano duramente lavorato assieme ai genitori per innumerevoli anni al momento della successione, non sono stati più assoggettati alla imposta che, nella maggior parte dei casi, non era solamente gravosa, ma addirittura insopportabile.

Prima dell'entrata in vigore della legge, infatti, si è verificato che gli eredi sono, in più casi, costretti a vendere una parte dei terreni per pagare le imposte di successione o, addirittura, ad abbandonarli per cercare altrove migliori fortune.

Oggi, invece, essi possono dedicarsi alla lavorazione dei loro campi con maggiore serenità nella certezza che, al momento del trapasso i terreni si trasferiranno agli eredi che li coltivano senza alcun onere di imposta.

Sta di fatto però che dal 1962 ad oggi si è assistito ad un notevole deprezzamento del

valore della moneta per cui si renderebbe necessario rapportare i benefici concessi al valore attuale di detta moneta.

Questo, il motivo che ci ha spinti a modificare il terzo comma dell'articolo 1, nel senso che viene adeguatamente maggiorato il valore esente dall'imposta di successione.

Infatti proponiamo che il valore sia portato da lire 6.000.000 a lire 10.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e da lire 16.000.000 a lire 28.000.000, in ogni altro caso.

Vi è inoltre da rilevare che nella legge esistono altre due grandi lacune che con la presente proposta si intenderebbe colmare.

La prima riguarda la estensione dei benefici fiscali consistenti nelle tasse fisse di registro ed ipotecarie agli atti di divisione posti in essere tra coltivatori diretti, sia per i beni che provengono da una o più eredità, sia per quelli che provengono da altri titoli, come per esempio la compra-vendita, la permuta eccetera.

E ciò perché, in sostanza sono sempre i medesimi coltivatori diretti che vengono a dividere gli stessi terreni.

La seconda, e, forse più grave lacuna, riguarda la esclusione finora operata nei confronti delle divisioni che derivano dalle successioni che si erano aperte prima della entrata in vigore della legge n. 1680 del 29 novembre 1962.

Finora i coltivatori, timorosi di affrontare le spese di divisione, che comportano sia quelle puramente fiscali, sia quelle notarili, come pure le spese del tecnico, il quale deve procedere alla stima del fondo ed alla formazione delle quote, trascurano di stipulare gli atti notarili di divisione e pongono in essere atti privati di divisione, andando pacificamente al possesso della quota che ad ognuno di essi viene assegnata.

Per questo si verifica che attraverso varie generazioni le partite catastali divengono confusionarie in modo che, talvolta, nemmeno i legittimi proprietari sono in grado di

ricordare i nomi di quelli che figurano iscritti in catasto.

Ne consegue che, le intestazioni catastali, divengono talmente complesse per la suddivisione dei vari diritti e piene di nomi, esclusivamente figurativi che, talvolta, occupano addirittura alcune pagine dei libri catastali.

Colmare tale lacuna della legge si rende, quindi, non solo doveroso, ma addirittura indispensabile, sia per agevolare un gran numero di coltivatori diretti, che finora sono rimasti esclusi dalle agevolazioni fiscali, sia nell'interesse della pubblica amministrazione, onde potere eliminare inutili trascrizioni e ripetizioni di nomi che non hanno alcun significato, sia per stimolare l'assegnazione dei terreni a coloro che di fatto li coltivano.

Onorevoli Colleghi! È con questo intendimento che sottoponiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge e chiediamo che con la vostra approvazione vogliate venire, ancora una volta, incontro alle aspirazioni ed alle trepide attese della gente dei campi.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1680, è modificato come segue:

« Il valore esentato non può comunque superare le lire 10.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 28.000.000 complessivi in ogni altro caso ».

### ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1680, è modificato come segue:

« Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti sia da più eredità che da altri titoli posti in essere a favore di agricoltori coltivatori diretti, purché non si verifichino le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3 ».

### ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1680, è modificato come segue:

« Le agevolazioni di cui al primo comma sono applicabili agli atti di divisione stipulati tra eredi coltivatori diretti sia che le successioni si siano aperte prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge ».